

**Statuto dell'organizzazione Non lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) avente la forma
giuridica di Comitato - C.F. 94110490268
(come variato dalla delibera dell'Assemblea del 26.02.2016)**

Art. 1 - Costituzione

E' costituito il Comitato denominato "Salvaguardia ambiente Treviso e Casier ONLUS" (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) di seguito detto Comitato.

Il Comitato:

- persegue finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio del Comitato ad altre ONLUS o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal Dlgs 4 dicembre 1997 n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

Art. 2 – Sede

Il Comitato ha sede in Treviso, Via S.Antonino, 288/A.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo della comunicazione agli uffici competenti

Art. 3 - Durata

Il Comitato ha durata di quattro anni che potrà essere prorogata tacitamente di anno in anno. Potrà essere sciolto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria che deciderà a maggioranza dei presenti.

Art. 4 - Attività

Il Comitato svolge la seguente attività:

Il Comitato intende perseguire finalità di solidarietà sociale e civile come previsto dalla norma di cui all'art. 10 Dlgs. 4 dicembre 1997 n.460.

Tale finalità sarà realizzata attraverso l'intervento dei promotori per la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, ivi comprese le azioni volte alla salvaguardia del territorio a fronte della realizzazione di opere pubbliche che incidano sullo stesso. Deve intendersi esclusa l'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del Dlgs 5 febbraio 1997, n.22.

Art. 5 – Soci

Fanno parte del Comitato:

I soci promotori;

le persone che condividano le finalità del Comitato e versino le quote associative;

gli Enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del Comitato.

Sono soci, pertanto, quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto del Comitato.

L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.

I soci possono svolgere anche attività non retribuita.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno del Comitato.

E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale del Comitato.

Il numero dei soci è illimitato.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione associativa.

Art. 6 - Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa);
- votare direttamente o per delega alle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi;
- svolgere il lavoro, senza compenso, preventivamente concordato;
- partecipare alle attività promosse dal Comitato;
- usufruire di tutti i servizi del Comitato;
- conoscere i programmi con i quali il Comitato intende attuare gli scopi sociali;
- recedere dall'appartenenza al Comitato senza diritto a restituzione totale o parziale della quota associativa già versata;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono obbligati a:

- rispettare le norme del presente Statuto;
- pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità del Comitato;
- svolgere le attività, senza compenso, preventivamente concordate;
- contribuire al raggiungimento degli scopi del Comitato e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini del Comitato stesso.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio viene a meno in seguito a:

- dimissioni volontarie;
- delibera del Presidente su proposta del Consiglio Direttivo in caso di manifesto disinteressamento alla vita societaria e/o per irreperibilità. L'esclusione deve essere comunicata al socio, quando possibile, con lettera raccomandata e sarà effettiva decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione e revocabile a richiesta del socio interessato;
- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche e di estinzione per gli Enti;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- i soci che ricoprono cariche societarie decadono se non sono in regola con il versamento delle quote sociali alla data di Assemblea per il rendiconto annuale.

Art. 8 - Risorse economiche

Le risorse economiche e finanziarie dell'associazione provengono da:

- contributi o elargizioni degli aderenti (es. quote iscrizione, quota annuale, liberalità, ecc.)
- contributi dei privati;
- contributi degli Enti pubblici e privati;
- attività marginali di carattere commerciale;
- proventi derivanti da proprie iniziative;
- rendite di beni mobili;
- raccolta fondi in occasioni di manifestazioni aperte al pubblico.

I fondi saranno depositati presso una banca o un ufficio postale, stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta dal Segretario previa autorizzazione scritta del Presidente. I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo. Il Comitato può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni anche da parte di terzi non aderenti, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per fini istituzionali.

Art. 9 – Organi

Sono organi del Comitato:

L'Assemblea;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
Il primo Vice Presidente;
Il secondo Vice Presidente.

Art. 10 – L'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti soci aderenti. Essa si riunisce:

in via ordinaria una volta l'anno;

in via straordinaria, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Il Presidente convoca l'Assemblea almeno 15 gg. prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (lettera espresso- raccomandata- fax – telegramma – email) contenente l'ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare. La convocazione può avvenire su richiesta di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega (sempre da conferirsi ad altro socio). Ciascun socio ha diritto ad un voto. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di adesione al Comitato.

Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 19.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

eleggere i membri del Consiglio Direttivo ad eccezione del primo Consiglio Direttivo;

approvare il programma di attività proposto dal Consiglio direttivo;

approvare il rendiconto preventivo;

approvare il rendiconto consuntivo;

approvare i rendiconti entro il 30/04 di ogni anno;

approvare o respingere le richieste di modifica allo statuto di cui al successivo art. 19.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 5 a 10 consiglieri.

Il Primo Consiglio Direttivo, che dura in carica tre anni, è formato dai 16 soci promotori.

Successivamente il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, con cadenza quadrimestrale fermo restando che il Presidente, di sua iniziativa, o su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri, potrà convocare riunioni straordinarie per la trattazione di tematiche particolari.

Il Presidente convoca le riunioni tre giorni prima della data fissata per la riunione, con qualsiasi mezzo scritto, compreso email, contenente l'ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare.

La data della successiva riunione può anche essere stabilita in occasione di una riunione precedente e sarà oggetto di verbalizzazione. In tal caso la comunicazione scritta verrà inviata solo agli assenti alla riunione nel corso della quale è stata decisa la data della successiva.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito:

in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti;

in seconda convocazione con almeno la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le decisioni, sia in prima che in seconda convocazione, vengono assunte a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;
- eleggere il segretario;
- fissare le quote di partecipazione per i soci promotori, ordinari e sostenitori;
- fissare le norme per il funzionamento del Comitato;
- sottoporre all'Assemblea i rendiconti preventivo e consuntivo annuali entro il 30/04 di ogni anno;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Ogni componente del Consiglio Direttivo può inviare, a nome del Comitato e relativamente ai temi di interesse del Comitato stesso, lettere al Direttore oltre ad interventi ed articoli a giornali ed a rappresentanti politici e Istituzionali, previa approvazione scritta (anche mezzo email) del testo da parte del Presidente.

Art. 12 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo;

- rappresenta legalmente il Comitato nei confronti di terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
- in caso di assenza, impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal primo Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di ambedue, dal secondo Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento del Presidente e dei due Vice Presidenti le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Art. 13 - I Vice Presidenti

I Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo;

- collaborano con il Presidente per porre in essere quanto necessario per il raggiungimento della scopo sociale;
- assumono tutte le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento o di cessazione di quest'ultimo, secondo quanto previsto dall'art. 12;
- In caso di cessazione le funzioni saranno assunte sino alla elezione del nuovo Presidente da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo. Supporta il Presidente e ha i seguenti compiti:

- predispone la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- disbriga la corrispondenza anche elettronica;
- redige e conserva i verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- prepara lo schema di rendiconto preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di dicembre;
- prepara lo schema del progetto del rendiconto consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio;
- è tenuto alla conservazione della documentazione dei registri e della contabilità del Comitato;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Art. 15 - Collegio arbitrale

In caso di controversie:

- tra gli organi;
- tra gli organi ed i soci;
- tra i soci;

è necessario rivolgersi ad un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 gg. dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d' Appello di Venezia il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 16 – Durata delle cariche

Ad eccezione della prima nomina del Consiglio Direttivo e degli altri Organi effettuata dai soci promotori, le cariche sociali hanno la durata di anni 4 a decorrere dal 30/04 dell'anno in cui vengono effettuate e, comunque, dalla data di approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea. Le cariche possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Art. 17 – Quota sociale

Il Consiglio Direttivo provvede a stabilire la quota associativa a carico dei soci distinguendo tra soci promotori, soci ordinari e soci sostenitori.

La quota associativa:

è annuale;

non è frazionabile;

non è ripetibile in caso di recesso o di perdita di qualità di socio;

la prima quota versata nel corso del 2006 è valida sino al 31/12/2007.

Le quote associative annuali devono essere versate entro il termine dell'approvazione del rendiconto annuale.

E' possibile l'iscrizione nel corso di tutto l'anno, fatto salvo quanto previsto all'Art. 10 relativamente alla partecipazione all'Assemblea dei soci.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte dell'attività del Comitato. Inoltre non sono eletti e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 18 - Rendiconto

Annualmente devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi, le liberalità ricevuti e gli incassi da attività occasionale.

Il rendiconto deve coincidere con l'anno solare.

Art. 19 - Modifiche allo Statuto


Le proposte di modificazione allo statuto e dell'atto costitutivo possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi o da almeno sei soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 20 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

IL SEGRETARIO
Francesco Baldo



IL PRESIDENTE
Roberto Rasera



SALVAGUARDIA AMBIENTE
TREVISO E CASIER Onlus

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

Reg. tot. 4 MAR 2010 al N° 1688 Priv. S. 3°

Esatti € 200

PER IL DIRETTORE, IL DELEGATO



L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO